

Allegato "A" al n.9607 di raccolta

STATUTO BORMIO SERVIZI S.R.L. - SOCIO UNICO

**S T A T U T O**

1°) - E' costituita una società a responsabilità limitata denominata:

**"BORMIO SERVIZI S.R.L."**

con sede in Bormio (SO), della quale il Comune di Bormio è l'unico socio.

2°) - Il capitale sociale è di Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero), interamente sottoscritto e versato dall'unico socio Comune di Bormio.

Le quote sociali sono inalienabili.

La titolarità dell'intero capitale sociale garantisce che il Comune di Bormio eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui servizi interni.

Sempre al fine di assicurare un controllo analogo a quello esercitato sui servizi interni, con cadenza annuale ed in occasione dell'assemblea indetta per l'approvazione del bilancio, il Socio Unico comunicherà all'Organo Amministrativo della Società gli obiettivi da perseguire per l'esercizio successivo.

Nella medesima sede il Socio Unico verificherà il raggiungimento degli obiettivi dettati nel corso del precedente esercizio.

3°) - La società ha per oggetto:

- la gestione di centri sportivi e l'organizzazione di manifestazioni sportive in genere, ivi comprese in particolare gare e tornei, nonché la realizzazione delle opere necessarie ed ogni altra ulteriore attività collegata, da svolgersi comunque con l'osservanza delle norme e direttive emanate dagli organi delle federazioni competenti;

- i lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico e l'attività edilizia connessa a tali attività;

- l'organizzazione e la gestione di servizi ed iniziative promozionali, pubblicitarie, turistiche sul territorio del Comune di Bormio, la promozione, l'organizzazione e la realizzazione di iniziative dirette a valorizzare turisticamente, economicamente, socialmente e culturalmente l'ambito territoriale del Comune di Bormio, avendo particolare riguardo alla tutela ed al miglioramento del patrimonio ambientale, artistico e storico.

In relazione all'oggetto sociale sopraindicato ed esclusivamente al fine di realizzare lo scopo sociale, e quindi in via strumentale allo scopo medesimo, la società potrà compiere, in modo comunque non prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie (comunque non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale, e così, in particolare, assumere mutui e finanziamenti in genere, con o senza garanzie reali e personali, e prestare garanzie reali e personali in genere anche a favore di terzi, soci o non soci, considerando che l'attività di natura finanziaria non forma oggetto dell'attività propria della società e potrà quindi essere svolta da quest'ultima, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1991, n.197, solo in via accessoria e strettamente strumentale rispetto all'attività istituzionale e principale della società stessa e comunque non nei confronti del pubblico.

La società dovrà realizzare la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici soci, come previsto all'articolo 113, comma 5, lettera C del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

In ogni caso l'attività dovrà essere svolta nel pieno rispetto dei principi comunitari in materia di concorrenza.

La società dovrà inoltre svolgere tutte le predette attività nel rispetto del D.lgs. n.267/2000, al quale si opera pieno rinvio recettizio in materia.

4°) - La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2040.

5°) - Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'Organo Amministrativo.

6°) - I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, ai sensi dell'art. 2464 Codice Civile.

Nel caso di conferimento di prestazioni di servizi o d'opera a favore della società, la garanzia dell'obbligazione assunta dal socio conferente mediante polizza di assicurazione o fideiussione bancaria può essere sostituita con il versamento a titolo

di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, salvo quanto disposto dall'art. 2467 c.c.. La società, con decisione assembleare dei soci assunta con la maggioranza del capitale sociale, può emettere titoli di debito, alle condizioni e secondo i limiti previsti dalla legge.

7°) - Le partecipazioni sociali rappresentano una quota del capitale sociale.

Il valore nominale delle partecipazioni è pari al capitale sociale diviso per la quota rappresentata da ciascuna di esse.

Le quote sociali sono inalienabili.

8°) - L'assemblea è convocata da ciascun amministratore.

La convocazione dell'assemblea viene effettuata con lettera raccomandata inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi almeno otto giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.

L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in presenza delle condizioni di legge.

9°) - Hanno diritto di intervenire all'assemblea coloro che risultano iscritti nel libro dei soci. Ciascun socio avente diritto ad intervenire può farsi rappresentare da un altro socio che non sia membro degli organi amministrativi o di controllo o dipendente della società, con delega rilasciata per iscritto; ogni socio può rappresentare più soci. L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea alla quale partecipa l'intero capitale sociale ai sensi dell'art. 2479-bis, ultimo comma, c.c.) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Il diritto di voto spetta ai soci nella misura prevista dalla legge.

10°) - L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico, ovvero, in caso di loro mancanza o rinuncia, da altra persona designata dall'assemblea stessa.

Le riunioni assembleari sono constatate da verbale redatto dal segretario designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal segretario medesimo e dal presidente.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso l'assistenza del segretario non è necessaria.

11°) - Le decisioni dei soci possono essere adottate, nei limiti previsti dalla legge, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che siano rispettati i principi della buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) dai documenti sottoscritti dai soci risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa;

b) ad ogni socio sia concesso di partecipare alle decisioni e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano informati della decisione da assumere;

c) sia assicurata l'acquisizione dei documenti sottoscritti agli atti della società e la trascrizione della decisione nei libri sociali, con l'indicazione della data in cui essa si è perfezionata ed in cui è stata trascritta;

d) sia rispettato il diritto, in quanto spettante agli amministratori e ai soci in virtù dell'art. 2479 c.c., di richiedere che la decisione sia adottata mediante deliberazione assembleare.

12°) - Le decisioni dei soci, ai sensi dell'art.2479 Codice Civile, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale; l'assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

Sono tuttavia assunte in ogni caso con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale le decisioni dei soci e le deliberazioni assembleari:

a) inerenti le modificazioni dell'atto costitutivo;

b) relative a operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo;

c) relative a operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

d) relative alla trasformazione della società in società di persone, la fusione e la scissione della società e l'emissione dei titoli di debito, fermo restando che, nel caso di trasformazione, fusione o scissione, è comunque richiesto il consenso dei soci che assumeranno la responsabilità illimitata.

Restano comunque salve le disposizioni di legge che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

13°) - La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della relativa nomina:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione composto da tre membri.

Per organo amministrativo si intende pertanto a seconda dei casi, l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione.

14°) - Gli amministratori possono non essere soci e sono rieleggibili.

Salvo contraria deliberazione dell'assemblea, l'amministrazione non è vincolata dal divieto di cui all'art. 2390 C.C..

Gli amministratori sono nominati per il periodo determinato dai soci all'atto della nomina.

Essi decadono dalla carica nei casi previsti dal codice civile e dalle leggi speciali in materia, nonché dal presente atto costitutivo.

In ogni caso spetta agli amministratori il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci potranno inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

15°) - All'amministratore unico spettano, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge, i più ampi poteri per la gestione della società, fatta eccezione per il compimento dei seguenti atti ed operazioni, per i quali sarà necessaria la preventiva autorizzazione risultante da decisione dei soci:

- vendita, acquisto, permuta, divisione, locazione di beni immobili, nonché costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali sugli stessi;

- acquisto, vendita ed affitto di aziende;

- assunzione di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese;

- assunzione di finanziamenti e mutui attivi e passivi con o senza garanzie reali o personali;

- costituzione di ipoteche su beni immobili della società nonché rilascio di avalli o fidejussioni a garanzia di obbligazioni di terzi;

- conferimento a terzi di procure generali, ovvero di procure speciali per il compimento di uno degli atti testé indicati.

16°) - Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio

di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso inviato a tutti gli amministratori e sindaci effettivi se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica, se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:

a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che:

a) sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione;

b) dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa;

c) siano trascritte senza indugio le decisioni nel libro delle decisioni degli amministratori e sia conservata agli atti della società la relativa documentazione;

d) sia concesso ad almeno due amministratori di richiedere l'assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale.

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ed amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, senza limite alcuno, salvo quanto inderogabilmente imposto dalla legge.

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti previsti dalle norme di legge, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, o parte di essi, ad uno o più amministratori delegati, nonché ad un comitato esecutivo.

Per tutto quanto non stabilito dal presente atto costitutivo in tema di consiglio di amministrazione, si applicano le norme dettate in tema di società per azioni, in quanto compatibili.

17°) - La rappresentanza della società spetta, a seconda dei casi:

a) all'amministratore unico;

b) al presidente del consiglio di amministrazione, ai singoli consiglieri delegati, se nominati, ed al presidente del comitato esecutivo, se nominato.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina; i procuratori potranno essere nominati solo per determinati atti o determinate categorie di atti.

18°) - Ove imposto dalla legge o comunque ove sia deciso dai soci, è nominato un collegio sindacale, cui si applicano le norme dettate in tema di società per azioni.

Al collegio sindacale spetta anche il controllo contabile, nei limiti consentiti dalla legge.

19°) - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge. Il bilancio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, oppure entro 180 (centottanta) giorni da tale data, nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 2364 secondo comma C.C., come previsto all'art. 2478-bis C.C..

20°) - Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, secondo quanto dagli stessi deciso.

21°) In ogni caso di scioglimento della società, si applicano le norme di legge.

22°) - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Sondrio, su richiesta fatta dalla parte più diligente.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

23°) - Per tutto quanto non è espressamente disposto nel presente atto costitutivo, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia, con pieno rinvio recettizio a quanto previsto dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267.

Bormio, 17 luglio 2008

F.to: Pier Francesco Dei Cas

Dott. Pierluigi Corradini L.S.